

# **COMUNE DI POGGIBONSI**

## **REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE AMBIENTALE**

## INDICE

- Art. 1 Oggetto dei Regolamento
- Art. 2 Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti
- Art. 3 Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti e speciali assimilati
- Art. 4 Norme relative ai contenitori collocati in area pubblica
- Art. 5 Cestini portarifiuti
- Art. 6 Divieto di sporcare il suolo pubblico
- Art. 7 Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue
- Art. 8 Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti
- Art. 9 Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici
- Art. 10 Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti
- Art. 11 Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche
- Art. 12 Attività di volantinaggio
- Art. 13 Attività di carico e scarico di merci e materiali
- Art. 14 Pozzetti stradali e fontane
- Art. 15 Conduzione di animali
- Art. 16 Cantieri edili
- Art. 17 Rifiuti inerti
- Art. 18 Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata, dai mercati e nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori dei rifiuti.
- Art. 19 Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti presenti nelle aree pubbliche
- Art. 20 Divieto di imbrattare e deturpare edifici, statue e manufatti storici.
- Art. 21 Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità
- Art. 22 Imbrattamento suolo pubblico escrementi volatili
- Art. 23 Esposizione di panni e tappeti
- Art. 24 Sanzioni
- Art. 25 Disposizione finale

## **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento stabilisce le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

## **Art. 2 Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani.**

1. Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani sono disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze del Dirigente del settore competente adottate in materia, salvo e tenuto conto di quanto previsto dal Piano Industriale dell'ATO n. 8 e dal relativo contratto di servizio con il Gestore del ciclo dei rifiuti della Provincia di Siena ("Gestore").

L'ordinanza dirigenziale, in particolare, disciplina:

- modalità ed orari di conferimento;
- frequenze minime garantite per la raccolta;
- caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire e/o da recuperare.

## **Art. 3 Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti e speciali assimilati**

1. Il produttore deve conferire i rifiuti urbani non ingombranti e quelli speciali assimilati ai rifiuti urbani mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori che possono essere sacchi a perdere o cassonetti rigidi di varia capacità per le varie tipologie di rifiuti urbani differenziati e non posizionati su area privata o pubblica.

3. I sacchi a perdere devono:

- possedere le caratteristiche definite con ordinanza dirigenziale;
- conferiti ben chiusi, in maniera ordinata, sul marciapiede o all'interno della proprietà purché in luogo direttamente accessibile dai mezzi di raccolta o, comunque a piano strada ed in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione;
- essere conferiti negli orari previsti dalla specifica ordinanza.

4. I contenitori rigidi posti in area privata devono:

- essere forniti dal Gestore in comodato d'uso o in locazione;
- essere esposti per il servizio o ritirati negli orari previsti dalla ordinanza dirigenziale;
- essere mantenuti puliti a cura dell'utente.

5. I contenitori rigidi posti su aree pubbliche devono:

- essere posizionati a cura del Gestore del servizio in aree idonee in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione ed essere mantenuti a cura dello stesso;
- essere puliti attraverso interventi di lavaggio.

6. E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo e nelle ordinanze dirigenziali di attuazione.

7. E' vietato incendiare i rifiuti.

#### **Art. 4 Norme relative ai contenitori collocati in area pubblica**

1. E' vietato l'uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.

2. E' inoltre vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati, ai lati dei contenitori.

3. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione, devono essere previsti adeguati spazi per i contenitori dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti dal Gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia prevista e alla destinazione degli insediamenti da servire.

#### **Art. 5 Cestini portarifiuti**

1. E' vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli immobili.

2. E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

#### **Art. 6 Divieto di sporcare il suolo pubblico**

1. E' vietato imbrattare il suolo pubblico e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere.

#### **Art. 7 Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue**

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché, delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.

2. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale ed autorizza, con il presente regolamento, a tal fine i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento ed al lavaggio dei marciapiedi, privati e pubblici, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

## **Art. 8 Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti**

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati settimanali o rionali, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le disposizioni contenute nella specifica ordinanza dirigenziale.

2. La raccolta deve avvenire nell'arco di tutto l'orario di apertura dell'esercizio. Il personale addetto all'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento può effettuare verifiche in qualunque momento. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

3. Gli operatori devono conferire il cartone opportunamente piegato per ridurre l'ingombro.

4. L'Amministrazione Comunale provvederà ad informare il Gestore attraverso la predisposizione di un calendario, dei mercati e delle fiere e delle aree pubbliche o di uso pubblico individuate per l'espletamento delle manifestazioni in questione.

5. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica i promotori o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente con il Gestore le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta.

## **Art. 9 Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici**

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate e/o gestite da pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori.

2. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

3. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura le aree pubbliche o di uso pubblico devono risultare perfettamente pulite.

## **Art. 10 Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.

2. I rifiuti prodotti devono essere conferiti, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, al Gestore, previa stipula di appositi accordi con lo stesso.

## **Art. 11 Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche**

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc., su strade,

piazze e aree pubbliche o di uso pubblico che producono rifiuti, sono tenuti a comunicare al Gestore del servizio, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro il giorno successivo alla fine dell'iniziativa e/o al completamento dello smontaggio di eventuali strutture della manifestazione stessa per le zone occupate da tali strutture.

3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Gestore del servizio in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

#### **Art. 12 Attività di volantinaggio**

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico tramite il lancio a mezzo veicoli, salva diversa previsione di legge.

2. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità e per ogni punto della distribuzione.

#### **Art. 13 Attività di carico e scarico di merci e materiali**

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.

3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dall'ente e/o società concessionaria del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

#### **Art. 14 Pozzetti stradali e fontane**

1. E' vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, fontane e simili.

#### **Art. 15 Conduzione di animali**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani o altri animali, con l'esclusione di quelli per la guida di non vedenti e da essi accompagnati, che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) hanno l'obbligo di rimuovere gli escrementi prodotti dagli stessi in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura specificatamente idonea all'immediata rimozione ed asportazione degli escrementi.

3. Sono tenuti, altresì, a raccogliere deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti.
4. L'Amministrazione Comunale si impegna a favorire la raccolta delle deiezioni canine attraverso opera di informazione e attivando in vari punti della città, distributori automatici di sacchetti, palette e cestini per la raccolta degli escrementi.
5. L'Amministrazione Comunale può inoltre disporre il totale o parziale divieto di conduzione dei cani nei giardini e nelle aree verdi pubbliche.
6. L'Amministrazione comunale può provvedere a realizzare spazi per la sgambatura dei cani distribuiti in maniera uniforme sul territorio comunale, segnalati con apposita cartellonista, attrezzati con fontane e cestini per la raccolta dei rifiuti.
7. Nelle aree attrezzate come le aree di sgambatura, i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei cani, possono tenere l'animale libero senza museruola, sotto la propria responsabilità, nel rispetto comunque di tutte le norme vigenti. Il cane di indole aggressiva porta idonea museruola.

#### **Art. 16 Cantieri edili**

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.
2. E' inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

#### **Art. 17 Rifiuti inerti**

1. E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
2. Il conferimento deve avvenire presso adeguati impianti di recupero o idonee discariche.

#### **Art. 18 Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata, dai mercati e nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori dei rifiuti**

1. Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.
2. E' vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.

3. E' altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere ai mezzi del Gestore le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.

#### **Art. 19 Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti presenti nelle aree pubbliche**

1. E' vietato imbrattare e deturpare la segnaletica ed i manufatti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

#### **Art. 20 Divieto di imbrattare e deturpare edifici, statue e manufatti storici**

1. E' vietato imbrattare e deturpare edifici, opere d'arte e manufatti storici e artistici.

2. I soggetti che hanno imbrattato con scritte e graffiti i palazzi e quanto altro riportato nel presente articolo avranno l'obbligo di provvedere a proprie cura e spese alla ripulitura ed al ripristino dei manufatti imbrattati.

#### **Art. 21 Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità**

1. Chiunque pone sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es: fioriere, vasi, ecc) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.

2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.

3. In caso di accertata inerzia, il gestore del servizio provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.

4. Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, indipendentemente dalla natura della concessione dello spazio pubblico interessato, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

5. Per l'allestimento di espositori, gazebo, tende ed altri è vietata ogni forma di ancoraggio diversa dai pesi e comunque è fatto divieto di perforare, o danneggiare le pavimentazioni.

#### **Art. 22 Imbrattamento suolo pubblico escrementi volatili.**

I proprietari degli edifici provvedano a chiudere i fori e a schermare con idonee reticelle le aperture di soffitte, solai e sottotetti, nonché ad installare specifici dissuasori nelle nicchie e nelle rientranze presenti negli immobili di rispettiva pertinenza, onde impedire l'accesso e lo stazionamento dei volatili, in caso di imbrattamento del suolo pubblico da escrementi dei volatili in sosta e/o dimora sugli immobili prospicienti.

## Art. 23 Esposizione di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, oltre le ore 08.00, da marzo ad ottobre incluso, e oltre le ore 09.00 negli altri mesi. Nei cortili interni lo scuotimento, battitura e spolveramento è consentito sino alle ore 10.00. Le operazioni che sono consentite dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

2. E' vietato stendere tappeti, panni ed oggetti simili fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, oltre le ore 11.00.

## Art. 24 Sanzioni

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

Artt.	Oggetto	Sanzione minima	Sanzione massima
Art.2	Violazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze dirigenziali	51	500
Art. 3 comma 1	– Obbligo per i produttori di conferire i rifiuti non ingombranti e speciali assimilati in appositi involucri per evitare dispersione e cattivo odore	25	154
Art. 3 comma 2	– Obbligo di conferire nei sacchi a perdere o cassonetti;	25	154
Art. 3 comma 3	– Divieto di conferire nei contenitori per rifiuti urbani ed assimilati rifiuti diversi	51	500
Art. 3 comma 3	– Obbligo di conferire i rifiuti a piano strada	25	154
Art. 3 comma 7	– Divieto di incendiare rifiuti	51	500
Art. 5 comma 1	– Divieto di introdurre nei cestini portarifiuti rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli immobili	25	154
Art.5 comma 2	– Divieto di danneggiare, rimuovere o ribaltare cestini portarifiuti, eseguirvi scritte o affiggere materiali di qualsiasi natura.	51	500
Art.6	Divieto di sporcare il suolo pubblico Rifiuti speciali e pericolosi	51	500
Art.7	Obbligo per i proprietari di aree di tenerle pulite anche in caso di scarico abusivo di rifiuti	51	500

Art.8	Obbligo per i concessionari ed occupanti di lasciare pulite le aree di vendita nonché raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le disposizioni vigenti. Obbligo dei commercianti di conferire il cartone opportunamente ripiegato.	51	500
Art.9 Art.10 Art.11	Violazione dell'obbligo, per chi occupa il suolo pubblico , di lasciare detto suolo pulito. I rifiuti provenienti da detta pulizia devono essere conferiti con le stesse modalità dei rifiuti solidi urbani.	51	500
Art.12	Divieto di volantinaggio da mezzi mobili	50	500
Art.13	Obbligo per chi effettua operazioni di carico e scarico merci per il destinatario della merce stessa di lasciare l'area pulita dopo le operazioni di carico e scarico.	50	500
Art. 14	Divieto di introdurre rifiuti nei pozzetti, caditoie, fontane e simili	50	500
Art.15	Obbligo per i proprietari e conduttori di animali di munirsi di apposita attrezzatura per l'immediata rimozione ed asportazione delle deiezioni.	25	500
Art.16	Obbligo per i proprietari di cantieri provvedere alla pulizia delle aree circostanti .	51	500
Art.17	Obbligo di conferire i rifiuti inerti in impianti di recupero o discarica	51	500
Art.19	Divieto di imbrattare e deturpare la segnaletica ed i manufatti presenti su area pubblica.	100	500
Art.20	Divieto di imbrattare e deturpare edifici, statue e manufatti storici.	100	500
Art.21	Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità (Per ciascun danneggiamento oltre al recupero delle spese di ripristino)	50	500
Art. 22	Mancata adozione di sistemi dissuasione sosta e/o dimore piccioni	50	500
Art. 23 – comma 1 e comma 2	Divieto di scuotere tappeti, panni e oggetti similari. Divieto di stendere tappeti, panni ed oggetti similari	25	150

con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81.

2. Per ciascuna violazione il trasgressore sarà ammesso a pagare, a titolo di oblazione, l'importo in misura ridotta ai sensi della legge n. 689/81.

3. Il pagamento liberatorio di una somma in misura ridotta, può essere effettuato in sede di contestazione dell'infrazione ovvero entro 60 giorni dalla stessa o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

4. Il Dirigente competente determina, se ritiene fondato l'accertamento, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione.

5. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale, secondo le procedure e le leggi vigenti.

6. Le violazioni previste agli artt. 18 e 19 del presente regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale e sanzionate dalle disposizioni contenute nel codice della strada.

7. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

#### **Art. 25 Disposizione finale**

1. Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.

2. Esso entra in vigore il 15° giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.